REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice relatore
Gabriele PEPE	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riguardo al giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n° 74739 del registro di segreteria, proposto dalla PROCURA REGIONALE presso questa Sezione in persona del S.P.G. Flavia DEL GROSSO;

CONTRO

PIERNO Emilia, nata a Salerno il 16 dicembre 1982 e residente a San Mango Piemonte (SA) in via Gabriele Parrillo n° 11, codice fiscale PRNMLE82T56H703Q, non costituita.

§ § §

FATTO

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 9 giugno 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Emilia Pierno, titolare della ricevitoria del gioco del lotto n° BN0277, ubicata a Frasso Telesino (BN) in via Portella n° 3, lamentando che costei aveva omesso di riversare a Lottoitalia s.r.l., concessionaria del gioco stesso, i proventi di tre settimane contabili tra l'ottobre ed il novembre 2024,

per un complessivo ammontare di 45.109,48 euro. In particolare l'odierna attrice ha evidenziato che erano rimaste vane le richieste stragiudiziali rivolte alla Pierno; e che, altresì, la somma di 3.000 pagata in via fideiussoria dalla sua compagnia assicuratrice andava imputata ad esclusivo ristoro dell'inadempimento contrattuale, senza poter esser scomputata dal predetto danno patrimoniale.

In aggiunta a quest'ultimo la Procura regionale ha domandato il risarcimento del danno da disservizio asseritamente cagionato dall'odierna convenuta, quantificando tale capitolo di danno in misura pari all'aggio da lei vanamente percepito per le tre settimane contabili oggetto del contendere: cioè in 3.925,52 euro.

2. Senza che la Pierno si fosse costituita nell'odierno giudizio, all'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata discussa soltanto dalla Procura regionale, venendo poi trattenuta in decisione.

D I R I T T O

3. Preliminarmente deve reputarsi validamente evocata in giudizio la Pierno: perché il 25 giugno 2025 tramite la Guardia di Finanza, specificamente autorizzata con decreto presidenziale emesso due giorni prima, le sono stati notificati a mani proprie l'atto di citazione introduttivo ed il decreto di fissazione dell'odierna udienza.

4. Venendo quindi al merito, è incontestata la materialità dell'omesso riversamento all'Erario, anche in ordine al *quantum* oggetto della domanda attorea, il quale consiste nei proventi della settimana contabile dal 23 al 29 ottobre 2024 e delle due settimane immediatamente successive: rispettivamente pari a 15.031,08 euro,

15.047,52 euro e a 15.030,88 euro, quali saldi fra le giocate incassate, le vincite pagate e l'aggio astrattamente spettante al concessionario.

5. Altresì l'elemento psicologico che connota la condotta omissiva dell'odierna convenuta va identificato nel dolo: perché, indubbiamente, lei ben conosceva i propri obblighi giuridici quale ricevitore del gioco del Lotto e, dunque, come agente contabile. Né alcunché in contrario può desumersi dalla sua contumacia.

6. Inoltre, ai sensi dell'art. 33 comma 2 della legge n° 724/1994, ai proventi non versati dalla Pierno vanno addizionati gli interessi nella misura di una volta e mezzo il saggio legale, a decorrere dal momento in cui dovevano essere effettuati i rispettivi riversamenti all'Erario fino al dì dell'effettivo soddisfo.

7. Infine, quantunque l'odierna convenuta abbia parzialmente espletato il servizio demandatole, introitando le giocate e pagando le correlative vincite, il mancato riversamento del saldo integra comunque l'esistenza di un disservizio: *sub specie* del mancato raggiungimento del fine della concessione stessa. Perciò, concettualmente, il danno inerente tale disservizio va ragguagliato alla totalità dell'aggio che le sarebbe spettato, però equitativamente liquidandolo all'attualità.

Purtuttavia la cauzione fideiussoria di 3.000 euro introitata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'11 marzo 2025 va scomputata dal danno in questione: il quale, conclusivamente, all'attualità va determinato in 925,52 euro.

8. La soccombenza dell'odierna convenuta trae con sé la sua

condanna al pagamento delle spese di giudizio: la cui liquidazione è demandata alla segreteria di questa Sezione, con nota a margine della presente sentenza, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 c.g.c..

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 74739:

1) condanna Emilia Pierno a risarcire all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il danno da omesso riversamento di giocate del Lotto per le tre settimane contabili indicate in motivazione, liquidato in complessivi 45.109,48 euro, oltre agli interessi nella misura di una volta e mezzo il saggio legale dal momento in cui dovevano essere effettuati i riversamenti rispettivamente concernenti ognuna di quelle settimane contabili fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la Pierno a risarcire all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il danno da disservizio scaturente dai mancati riversamenti di cui al punto 1, complessivamente liquidandolo all'attualità in 925,52 euro;
3) pone a carico della Pierno le spese di giustizia, liquidate dalla segreteria di questa Sezione con nota a margine della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

(Eugenio Musumeci) (firma digitale) — (Paolo Novelli) (firma digitale)

Depositata in Segreteria in data 07/09/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Maurizio Lanzilli
(firma digitale)